



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

N. 559/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- dott. Andrea Riccucci	Presidente
- dott. Domenico Paparo	Consigliere
- dott. Edoardo Monti	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo ex artt. 82 TUB, 18 e 195 l.f. proposto

da

- Rosi Lorenzo, in proprio e quale ultimo rappresentante legale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. *in bonis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Desario e Antonino Giunta per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze piazza Cavour 7 presso lo studio del secondo

- reclamante -

contro

- liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Meo per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via dell'Anguillara 18 presso lo studio dell'avv. Federico Tanganelli

- reclamata -

avverso la sentenza n. 12 emessa in data 8 - 11 febbraio 2016 dal Tribunale di Arezzo

pagina 1 di 13

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: de9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: d5c0c
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: ed02f





Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

avente ad oggetto: opposizione alla dichiarazione d'insolvenza
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore Generale
della Repubblica
sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per il reclamante:

1) *in rito, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità di cui alla precedente narrativa, sollevare dinanzi alla Consulta questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29, 48, 51, 52, 53 e 57 del decreto legislativo n. 180/2015, per violazione degli artt. 3 e 47 Cost. nonché dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, disponendo per la sospensione, nelle more, del presente procedimento;*

2) *in via istruttoria, disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio, da demandarsi a professionista di chiara fama, che stabilisca l'eventuale illogicità e irragionevolezza delle valutazioni tecniche e contabili di cui alla superiore narrativa e che, nell'affermativa, determini la corretta situazione contabile di Banca Etruria al 22 novembre 2015, da assumersi a base della decisione sulla sussistenza o meno della sua insolvenza e comprensiva, per i motivi esplicitati, di nuovo, nella narrativa che precede, di un'adeguata valorizzazione della posta dell'avviamento;*

3) *nel merito, annullare e/o revocare la sentenza n. 12/2016 del Tribunale civile di Arezzo, dichiarativa dello stato d'insolvenza di Banca Etruria in liquidazione coatta amministrativa; con vittoria di spese.*

- per il reclamato:

in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o comunque di interesse ad agire del ricorrente e conseguentemente dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e/o per tale ragione rigettarlo;

in via subordinata nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;

pagina 2 di 13

Firmato Da: RICCIUCCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2dc
Firmato Da: MONTI EDGARDO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0b2f





Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

con vittoria di spese

- per il Pubblico Ministero:

- *dato atto dell'incongruenza, inconferenza e comunque sovrabbondanza, con conseguente non convenienza delle espressioni aggettivanti poste ad illustrazione dei motivi di gravame così come articolati, laddove al di fuori del perimetro del presente giudizio di impugnazione e delle questioni in esso devolute, si lamentano invece come «.....errore inescusabile» i vizi dei quali sarebbe affetta l'impugnata pronuncia, ma così inopinatamente introducendo un ulteriore profilo di lagnanza legato non già alla prospettata illegittimità e/o ingiustizia dell'atto, ma sibbene tale da sollecitare un inammissibile apprezzamento extra ordinem sulla meritevolezza in concreto del comportamento valutativo del Collegio giudicante di prime cure, secondo dunque un'allusione evocativa propria di tutt'altro giudizio assolutamente estraneo alla presente controversia;*

- *riconosciuta di seguito l'inammissibilità 'in parte qua' del proposto gravame attualmente in scrutinio siccome proposto dall'originario resistente ed attuale appellante «.....in proprio», per l'evidente carenza di interesse in causa così come prospettata, giuste le opposte argomentazioni già sopra sviluppate riferite;*

voglia allora conclusivamente nel merito l'adita Corte

- *respingere in toto l'interposto appello così come formulato, perché infondato in fatto ed in diritto, con l'assunzione della consequenziale statuizione di integrale conferma della gravata decisione di primo grado sottoposta a giudizio;*

respinta previamente la nuovamente riproposta eccezione di incostituzionalità di cui in narrativa, perché priva di rilevanza ai fini del decidere e comunque in concreto configurandosi come manifestamente infondata.

Spese processuali del presente giudizio di appello come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12 in data 8 febbraio 2016, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato l'insolvenza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in liquidazione coatta

pagina 3 di 13

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c0c
Firmato Da: MONTE EDOARDO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0b2f



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016
RG n. 559/2016
Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

amministrativa (d'ora in poi BPEL), ravvisandone tutti i presupposti di rito e di merito in accoglimento dell'istanza proposta dal commissario liquidatore.

Con reclamo ex artt. 82 TUB, 18 e 195 l.f. depositato il 9 marzo 2016, Rosi Roberto in proprio e quale ultimo rappresentante legale della banca *in bonis* si duole della decisione, in sintesi sulla base dei seguenti motivi:

I) erronea valutazione d'irrelevanza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento alla normativa di cui al DL n. 180/2015 emessa in recepimento della direttiva europea sul c.d. *bail-in*, nella parte in cui determina il quadro contabile ai fini dell'accertamento dell'insolvenza;

II) erronea valutazione di manifesta infondatezza della predetta eccezione d'incostituzionalità rispetto ai parametri rappresentati dagli artt. 3 e 47 cost., nonché dall'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, giacché la normativa censurata, ammettendo l'azzeramento dei prestiti obbligazionari subordinati, affievolisce la tutela del risparmio ed equipara detti titoli alle azioni (così trattando ugualmente situazioni diseguali), inoltre consente un sostanziale esproprio senza indennizzo del diritto di credito sottostante;

III) carenza di prova circa lo stato d'insolvenza della banca, dichiarato mediante "*una sorta di atto fideistico*" (pag. 16 reclamo) senza un vero sopporto contabile su cui operare una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività sociali, come richiesto dall'art. 23 DL 180/2015 anche al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa, e senza nemmeno la scusante dell'urgenza, in quanto l'azienda bancaria era stata ormai trasferita all'ente ponte e l'unico effetto pratico della sentenza impugnata era di integrare il presupposto per la punibilità di eventuali fatti di bancarotta;

IV) errore di giudizio rispetto all'eccessiva svalutazione dei crediti in portafoglio, operata dal commissario liquidatore al 66,1% mentre la media nazionale era del 54,1% ed addirittura elevata all'80% dopo il 22 novembre 2015, sebbene la media fosse ferma al 55,8% e poco prima i commissari straordinari avessero alienato a

pagina 4 di 13

Firmato Da: RICCIUCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 0e5d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d0dc
Firmato Da: MONTI EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ebb21



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

prezzo di libro un pacchetto di crediti in sofferenza per complessivi € 300 milioni, rendendo così evidente l'irragionevolezza della svalutazione maggiore;

V) errore di giudizio nell'aver trascurato fra le attività il rilevante valore di avviamento dell'azienda bancaria, facilmente intuibile e comunque stimabile a mezzo c.t.u.;

VI) "*superficialità ed approssimazione*" nel negare che l'aumento di capitale "*divisato*" (pag. 25 reclamo) durante il c.d.a. dell'11 febbraio 2015 fosse in grado di scongiurare la decozione.

Costituendosi in giudizio, il commissario liquidatore ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione ad impugnare dell'appellante, perché privo di attuale potere rappresentativo della società in l.c.a., oltre che privo di un interesse personale immediato e diretto ad evitare la dichiarazione d'insolvenza, in ogni caso ha contestato nel merito la fondatezza dei motivi di reclamo, chiedendone il rigetto integrale con vittoria di spese.

Con memoria d'intervento depositata il 5 maggio 2016, si è costituito in giudizio anche il Pubblico Ministero, producendo la relazione ex art. 33 l.f. del commissario liquidatore ed allineandosi in sostanza alle conclusioni del medesimo.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto respinta l'eccezione di carenza di legittimazione del reclamante sollevata dal commissario liquidatore e condivisa dal Pubblico Ministero. Bisogna riconoscere che al momento della dichiarazione d'insolvenza il Rosi aveva ormai perso ogni potere rappresentativo della banca, ciò nonostante, come si vede dalla stessa intestazione della sentenza impugnata, il Tribunale lo ha considerato interlocutore del commissario liquidatore in vista dell'accertamento d'insolvenza. Per conseguenza, non si può negare al Rosi la qualità quanto meno di litisconsorte processuale, ovviamente legittimato ad impugnare la decisione pronunciata nei suoi

pagina 5 di 13

Firmato Da: RICCIARDI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c0c
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e012f



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

confronti *"in qualità di ultimo rappresentante legale pro tempore della Banca"* (pag. 1 sentenza). Del resto, non si potrebbe comunque negare al reclamante la legittimazione in proprio, in forza del consolidato e condivisibile orientamento per cui *"l'amministratore di società di capitali è legittimato iure proprio a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, per rimuoverne gli effetti che possono discenderne sul piano morale (in relazione ad eventuali contestazioni di reati) e patrimoniale (in relazione ad eventuali azioni di responsabilità)"* (massima tratta da Cass. n. 3368/2006, conforme *ex multis* Cass. n. 9491/2002).

Passando al merito, giova all'inquadramento dei problemi un breve riepilogo delle vicende che hanno condotto all'accertamento giudiziale dell'insolvenza della BPEL:

- con decreto del 10 febbraio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli organi sociali di amministrazione e di controllo sono stati sciolti e la banca è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e 98 TUB;
- con provvedimenti della Banca d'Italia del 21 e 22 novembre 2015 approvati dallo stesso Ministero, la banca è stata sottoposta alla procedura di risoluzione ai sensi del DLGS n. 180/2015, operando quindi la svalutazione totale delle azioni e dei prestiti subordinati riconducibili a mezzi propri, nonché la cessione dell'intera azienda bancaria all'ente-ponte (Nuova Banca Etruria e del Lazio s.p.a.) con tutte le attività e passività inerenti, fatta eccezione per i debiti subordinati non riconducibili a mezzi propri, rimasti nel passivo della BPEL per circa € 22.000.000,00;
- lo sbilancio tra il valore delle attività e delle passività trasferite, determinato provvisoriamente in € 283.000.000,00, è stato colmato dal Fondo Nazionale di Risoluzione, che ha pertanto maturato un credito di pari importo nei confronti della BPEL;
- con decreto ministeriale n. 562 del 9 dicembre 2015, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca;

pagina 6 di 13

Firmato Da: RICCIUCCI ANDREA Ennesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cted1 - Firmato Da: BALDI SERENA Ennesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2dc
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO Ennesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0b21



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

- il 28 dicembre 2015, il commissario liquidatore ha presentato al Tribunale di Arezzo il ricorso per l'accertamento dello stato d'insolvenza, poi dichiarato con la sentenza impugnata.

Gran parte delle doglianze difensive coinvolgono l'operatività dei meccanismi di risoluzione introdotti nell'ordinamento interno dal DLGS n. 180/2015 emesso in attuazione delle direttive europee BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) volte all'applicazione di regole uniformi per la prevenzione e la gestione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La "risoluzione" istituita in tale quadro normativo consiste in un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti - le autorità di risoluzione - teso a scongiurare interruzioni nello svolgimento dei rapporti caratteristici dell'impresa bancaria (depositi e servizi di pagamento) salvaguardandone le condizioni di sostenibilità economica. Lo strumento è dunque alternativo alla liquidazione (concorsuale o *in bonis*), anzi tende auspicabilmente ad evitarla con l'adozione di misure preventive (*early intervention*) che, superando il tradizionale controllo prudenziale svolto dall'Autorità di vigilanza, giungono ad incidere sul piano negoziale e sono graduabili secondo la gravità della crisi. In tale prospettiva si pongono le misure di salvataggio interno (*bail-in*), che permettono la svalutazione autoritativa delle azioni e dei crediti subordinati per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà, nonché il trasferimento in blocco delle attività e delle passività aziendali ad una nuova entità imprenditoriale (*bridge bank*) che subentri senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni della banca in risoluzione, assicurando la stabilità del sistema.

Naturalmente, può anche accadere che lo stato di crisi assuma fin dall'inizio i connotati dell'insolvenza, nel qual caso saranno gli stessi commissari speciali investiti della risoluzione (o la Banca d'Italia in attesa della loro nomina) a chiederne subito l'accertamento giudiziale ex art. 36 DLGS n. 180/2015, ma non è questa l'ipotesi verificatasi nel caso della BPEL, laddove l'istanza è stata proposta dopo che la risoluzione era ormai sfociata nella liquidazione coatta amministrativa ai sensi

pagina 7 di 13

Firmato Da: RICCIOCCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de911 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d290c
Firmato Da: MONTI EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e052f





Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016
RG n. 559/2016
Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

dell'art. 38 comma 3 DLGS n. 180/2015, residuando *“attività o passività in capo all'ente”*. Invero, sebbene nel ricorso davanti al Tribunale si alluda diffusamente ai prodromi del dissesto, la narrativa tende *“a dimostrare che la BPEL versa, al momento dell'avvio della procedura di l.c.a., in stato d'insolvenza”* (pag. 15 ricorso), per arrivare a concludere che *“non può esservi dubbio che la situazione economica e patrimoniale della BPEL, alla data di apertura della l.c.a., versi in un inequivocabile ed irreversibile stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 l.f. e dell'art. 82 t.u.b.”* (pag. 16 ib.).

Ne segue che, discostandosi dall'interpretazione fatta propria dal Tribunale, gli estremi dello stato d'insolvenza della BPEL non vanno visti con riferimento alla situazione esistente al momento di apertura della risoluzione, come predica l'art. 36 comma 2 DLGS n. 180/2015 in ideale collegamento con l'art. 195 LF, bensì vanno visti con riferimento alla situazione prodottasi all'esito di tale procedura, dopo la messa in atto di tutti gli strumenti negoziali che la caratterizzano ed essendo ormai sopravvenuto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a sancire l'insuccesso del salvataggio interno dell'impresa. Nella specie, l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza segue insomma il paradigma normativo offerto dagli artt. 38 comma 3 DLGS n. 180/2015 - 82 comma 2 TUB - 202 LF, riferibile allo stato di fatto esistente all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e quindi dopo l'attuazione del programma di risoluzione. È appena il caso di aggiungere che l'art. 20 comma 2 DLGS n. 180/2015, rubricato *“individuazione della procedura di crisi”*, contrappone espressamente la risoluzione alla liquidazione, associando la prima alla necessità/possibilità di *“conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21”* (essenzialmente la continuità dei rapporti e la stabilità del sistema), mentre la seconda *“non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura”*. Il sistema della legge distingue dunque nettamente l'insolvenza nella risoluzione dall'insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa, di cui il commissario ha chiesto in questa sede l'accertamento giudiziale.

pagina 8 di 13

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cde01 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2cc
Firmato Da: MONTI EDUARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eb2f





Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

Tanto premesso, la decozione della BPEL appare tanto pacifica da rendere pressoché irrilevanti tutti i motivi di doglianza esposti dal Rosi nel reclamo. All'esito dell'intervento di risoluzione, la banca era infatti ridotta ad una scatola societaria vuota di attivo e piena soltanto di passività, come rimarca la stessa difesa appellante quando stigmatizza l'inutile fretta del commissario liquidatore nell'accertare l'insolvenza: *"mentre, infatti, in ambito fallimentare ordinario l'insolvenza va dichiarata con la massima tempestività (...) nel caso delle banche (e dunque di banca Etruria) non si ravvisa alcuna urgenza del genere"* (pag. 18 reclamo), in quanto *"l'azienda bancaria è già passata all'ente-ponte e il recupero degli attivi deteriorati (sofferenze) è già stato affidato alla bad-bank"* (ib.), sicché *"l'unica residua funzione sottesa alla declaratoria d'insolvenza è quella di costituire il presupposto di attivazione delle indagini penali"* (ib.). Dal punto di vista precisato, la fotografia contabile del momento era assolutamente eloquente: attivo zero, passivo € 22 milioni (debiti subordinati non assimilabili a fondi propri) + € 283 milioni (debito verso il Fondo Nazionale di Risoluzione) = € 305 milioni (deficit complessivo). Ecco la ragione per cui, essendo trasmigrato all'ente-ponte anche ogni possibile beneficio derivante da azioni di responsabilità verso gli ex titolari di cariche sociali, il commissario liquidatore termina la relazione ex art. 33 l.f. rilevando che *"non risulta alcuna possibile e concreta prospettiva di realizzare a favore della banca in l.c.a. attivi da distribuire ai creditori della procedura"* (pag. 129), donde l'amara *"inevitabile conclusione che il sottoscritto commissario liquidatore, una volta intraprese ed esaurite le iniziative previste per il suo ruolo dalla legge, sottoporrà all'Autorità di vigilanza la proposta di autorizzare la chiusura della l.c.a., in ragione della impossibilità di proseguirla utilmente, in ragione della totale mancanza di attivo"* (ib.).

Tale sconsolante epilogo non lascia dubbi sull'insolvenza dell'impresa, intesa ex art. 5 l.f. come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, resa manifesta dall'inesistenza di cespiti con cui estinguere le passività ed apertamente confessata dal rappresentante legale *pro tempore* (ovvero lo stesso commissario liquidatore)

pagina 9 di 13

Firmato Da: RICCUCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 0e9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c7c0c
Firmato Da: MONTI EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0b2f





Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

nel rivolgersi al Tribunale. Viceversa, tutte le doglianze del Rosi non colgono il bersaglio, in quanto, forse sviate dall'errata interpretazione del giudice di primo grado, prendono di mira la situazione esistente all'avvio della risoluzione, supponendola meno compromessa e non assimilabile ad una vera e propria insolvenza. Tale approccio potrà eventualmente mettere in luce responsabilità nella gestione della risoluzione, ma non può rendere solvibile l'impresa come pervenuta all'esame giudiziale. Al limite, si potrà dire che gli organi della risoluzione avrebbero dovuto affrontare meglio la crisi, o addirittura che sono stati così maldestri da provocare essi stessi l'insolvenza, ma non si potrà negare che una società senza attivo gravata da un enorme fardello di debiti sia oggettivamente insolvente, ciò che unicamente rileva ai fini della decisione e, di fatto, non viene nemmeno lontanamente scalfito dagli argomenti messi in campo dalla difesa reclamante.

Nel quadro concettuale delineato, le questioni di costituzionalità sottese ai primi due motivi di gravame si rivelano addirittura controproducenti, nella misura in cui, negando la legittimità delle disposizioni normative che consentono l'azzeramento dei prestiti obbligazionari subordinati, non fanno altro che aggravare le dimensioni del dissesto. Siccome azzerare i crediti degli obbligazionisti significa azzerare i debiti della banca, gli strumenti normativi tacciati d'incostituzionalità, lungi dal determinare l'insolvenza, l'hanno persino alleviata. Se l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dal Rosi fosse accolta e le poste contabili azzerate a seguito delle misure previste dal DLGS n. 180/2015 tornassero nel passivo della BPEL, allo sbilancio dianzi indicato si aggiungerebbero almeno altri € 250 milioni, portando il deficit patrimoniale abbondantemente oltre la soglia del mezzo miliardo di euro. La rilevanza della questione gioca insomma all'incontrario: non serve ad escludere l'insolvenza, mentre potrebbe servire ad aggravarla. L'irrelevanza del dubbio di costituzionalità nella prospettiva del gravame esime dal pronunciarsi sugli eventuali profili di fondatezza segnalati nel secondo motivo d'impugnazione: lasciamo che siano gli obbligazionisti a lamentarsi dell'incostituzionalità

pagina 10 di 13

Firmato Da: RICCIUCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 0e9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2d2c
Firmato Da: MONTI EDUARDO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0b2f



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

dell'azzeramento dei titoli subordinati, non coloro che ne traggono vantaggio predicando la solvibilità della banca.

Quanto al terzo motivo, l'accertamento dell'insolvenza non è oscurato da alchimie contabili, sta in due cifre molto chiare: attivo zero, passivo € 305 milioni. Per sincerarsene non serve un atto di fede, basta un atto di scienza, anzi un'inferenza logico-matematica.

Dove le opinioni vengono in considerazione è semmai nel quarto motivo di gravame, laddove si censura la percentuale di svalutazione crediti applicata nella fase della risoluzione. Ogni stima è per sua natura opinabile, ma diventa superflua dopo che i beni che ne formavano oggetto sono stati alienati. Al momento della liquidazione coatta amministrativa BPEL non aveva più crediti, li aveva già interamente realizzati o ceduti all'ente-ponte. Può anche darsi, dunque, che la decurtazione contabile progressivamente applicata dalle Autorità tecniche fosse eccessiva rispetto alle realistiche opportunità di realizzo, ma nessuna valutazione consolatoria retrospettiva può ripristinare un valore storicamente perduto nel contesto della cessione. Forse la banca sarebbe stata "meno insolvente" se fosse stato apprezzato più favorevolmente il monte crediti, ma ciò non toglie che la sofferenza c'è stata e si è scaricata ad un livello contabile di cui occorre prendere atto. Non importa come ci sia arrivati, quel che conta è che le condizioni di solvibilità siano indiscutibilmente venute a mancare con l'evaporazione totale dell'attivo (inclusi i crediti) senza estinzione delle passività (sobbarcate al Fondo Nazionale di Risoluzione divenuto in via di regresso il creditore largamente preponderante).

Discorso del tutto analogo vale per il quinto motivo di reclamo, concernente l'obliterazione del valore di avviamento, suscettibile semmai d'incidere nella determinazione del prezzo di cessione delle attività all'ente-ponte, ma incapace di sopperire ad un incasso mancato nell'economia del trasferimento. Se l'avviamento aveva un pregio, le attività trasferite avrebbero dovuto inglobarlo, per l'effetto

pagina 11 di 13

Firmato Da: RICCIUCCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0b01 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c0c
Firmato Da: MONTI EDUARDO ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e0a02



Sentenza n. 911/2016 pubbl. il 10/06/2016

RG n. 559/2016

Repert. n. 1123/2016 del 10/06/2016

riducendo proporzionalmente l'intervento del Fondo Nazionale di Risoluzione, ma nessuna recriminazione sul tema può resuscitare una solvibilità inesistente.

Balza ancora più evidente l'inutilità di rivangare, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, le opportunità di un aumento di capitale che non c'è stato, essendo rimasto soltanto "divisato" (come afferma la difesa appellante) nella riunione del consiglio di amministrazione del 11 febbraio 2015. Nel momento topico, gli auspicati mezzi finanziari non c'erano e parimenti la solvibilità dell'impresa. Il rimpianto per quello che manca non può indurre a misconoscere quello che c'è, ovvero un puro e semplice "buco" di almeno trecento milioni di euro.

La circostanza per cui la liquidazione sostanziale dell'impresa bancaria non sia avvenuta nelle mani degli organi sociali, né sotto un controllo giudiziale, bensì in un quadro d'intervento amministrativo che ha consegnato al giudice l'insolvenza, da un lato rende tale risultato di palmare evidenza, d'altro lato responsabilizza gli organi indipendenti che hanno gestito la crisi. Qualunque riflessione sul secondo aspetto, d'altra parte, non potrebbe intaccare minimamente il primo: si potrà discutere fin che si vuole della adeguatezza delle misure adottate nella fase della risoluzione rispetto alla condizione pregressa dell'impresa, ma non si potrà mai negare che alla fine sia emersa l'insolvenza. Del resto, a quanto consta, nessuno ha impugnato nella sedi proprie le misure di amministrazione straordinaria, di risoluzione della banca, di trasferimento del patrimonio all'ente-ponte e via dicendo. In ogni caso, non vi sarebbe ragione di preoccuparsene nel sancire giudizialmente uno stato d'insolvenza palesato dall'assoluta incapacità della BPEL di far fronte alle passività residue sopra accennate.

In definitiva, per quanto sulla base di motivazioni parzialmente diverse da quelle esposte dal Tribunale, l'impugnazione va senz'altro respinta, confermandosi la sussistenza inequivocabile dello stato d'insolvenza. Ogni altra questione resta assorbita o superata. Alla soccombenza, segue la condanna del Rosi al pagamento delle spese del presente giudizio, che, tenuto conto della natura e del valore

pagina 12 di 13

Firmato Da: RICCIUCCI ANDREA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 0e9d1 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: df2dc
Firmato Da: MONTI EDOARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: e0b21

